

G. Santoni, F. Briolini, G.M. Buta, F. Accettella

Le società a responsabilità limitata



Giappichelli

Capitolo I

PROFILI INTRODUTTIVI

Sommario: § 1. Caratteri generali. – § 2. La responsabilità limitata dei soci. – Bibliografia.

§ 1. Caratteri generali

La s.r.l. si caratterizza perché è un tipo societario del tutto nuovo e autonomo 1 sia rispetto a quello previgente, sia rispetto agli altri tipi, preesistenti o oggetto della riforma delle società di capitali del 2003. La *Relazione* al d.lgs. 17-1-2003 n. 6, afferma esplicitamente che l'integrale revisione del modello legale "s.r.l." è stata attuata per realizzare una sorta di *società personale a responsabilità limitata*, anziché – come in passato – una società di capitali governata da regole semplificate rispetto a quelle della s.p.a. Tale scelta ha comportato la necessità di individuare soluzioni innovative, e a volte dirimpenti, rispetto alla tradizione giuridica precedente.

La caratteristica principale della s.r.l., enfatizzata anche nella medesima *Re-* 2 *lazione* al d.lgs. 6/2003, e ulteriormente accentuata nei ripetuti interventi legislativi attuati nel corso degli anni '10, è costituita dall'*elasticità*. Questa è stata realizzata attraverso il riconoscimento di ampi spazi all'autonomia privata dei soci, la quale è venuta così a porsi in un diverso rapporto rispetto alle norme imperative, nei confronti delle quali guadagna significativi spazi di esplicazione¹.

La richiamata elasticità di disciplina si era inizialmente rivolta essenzialmen- 3 te in tre direzioni, vale a dire avendo riguardo, innanzitutto, alle *modalità di funzionamento degli organi sociali* e di *assunzione delle decisioni dei soci* in merito al contratto e alla gestione sociale, ormai strutturate secondo meccanismi di disciplina che si rifanno più alle regole della società in nome collettivo che a quelle della s.p.a. (possibilità di esigere l'unanimità dei soci per la modifica del contratto sociale; forte ridimensionamento del metodo collegiale e possibile

¹ In tema v., per tutti, DOLMETTA, 21 ss.; MONTALENTI, 426; STELLA RICHTER *jr.* [2020], 19 e 27.

adozione di modelli di amministrazione della società sia disgiunta che congiunta), con la conseguenza che ad essi ci si riferisce in termini di *organizzazione corporativa attenuata*².

- 4 La seconda direzione attiene alla *ridefinizione dei diritti e degli obblighi dei soci* e consiste: a) nell'ampliamento dell'autonomia contrattuale in merito all'attribuzione ai soci di diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili in misura non proporzionale alla quota e/o ai conferimenti; b) nel riconoscimento al singolo socio di alcuni diritti inderogabili di nuovo contenuto, quali: i) la legittimazione ad agire contro gli amministratori per ottenerne la revoca in caso di gravi irregolarità e l'accertamento della responsabilità verso la società (e la conseguente abrogazione, almeno in un primo momento³, della precedente disciplina della denuncia al Tribunale); ii) il diritto di recesso di portata molto ampliata, e con diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione al valore di mercato; c) nella previsione della responsabilità risarcitoria del socio, solidale con quella degli amministratori, per avere intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci e i terzi⁴.
- 5 La terza direzione riguarda le *modalità di finanziamento della società*, che prevedono quattro significative novità, consistenti: a) nell'ampliamento dei beni conferibili; b) nella conferma, per la sola s.r.l., della particolare disciplina della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria, "sostitutiva" del versamento della parte (oggi il 25%) del conferimento in denaro dovuto al momento della costituzione della società, ovvero a garanzia dell'intero valore dei conferimenti relativi a prestazioni d'opera o di servizi, ormai consentiti; c) nell'esplicita considerazione normativa dei finanziamenti dei soci alla società, con la loro tendenziale imputazione al patrimonio netto della stessa (art. 2467); d) nella riconosciuta legittimità dell'emissione di titoli di debito, la cui struttura e il cui contenuto sono rimessi all'autonomia statutaria della società, e con il solo limite di una circolazione "garantita" da investitori qualificati⁵.
- 6 L'impostazione così seguita dalla riforma del 2003 ha però subito numerosi, disordinati cambiamenti, nel corso dei non lineari interventi normativi realizzati negli anni '10, i quali hanno introdotto e poi modificato (quando non abrogato) alcune notevoli variazioni al tipo novellato, prevedendo delle figure ulte-

² Su questi profili v., *infra*, **Cap. VII**, su *le competenze dei soci e la formazione delle decisioni sociali*, e **Cap. IX** su *l'amministrazione*.

³ Per effetto dell'art. 379, 2° co., d.lgs. 12-1-2019 n. 14, è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 2477 c.c., in base al quale alla s.r.l. «si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo».

⁴ Sui temi citati nel testo v., *infra*, **Cap. V**, su *le quote di partecipazione*, **Cap. X**, su *le responsabilità per l'amministrazione* e **Cap. XIV**, su *il recesso e l'esclusione del socio*.

⁵ Sugli argomenti richiamati v., *infra*, **Cap. III**, su *i conferimenti* e **Cap. IV**, su *i finanziamenti e i titoli di debito*.

riori di s.r.l., quali la s.r.l. semplificata o la s.r.l. a capitale ridotto, o ancora quella dedicata alle cc.dd. *start-up* innovative o PMI innovative, o comunque “forme” di c.d. s.r.l. “aperte”⁶.

L’obiettivo complessivo iniziale era stato quello di valorizzare, pur all’interno di un ente societario fornito di personalità giuridica, le persone dei soci e i loro rapporti personali, allo scopo di soddisfare principalmente le esigenze di disciplina delle piccole e medie imprese. 7

Tale obiettivo è sembrato ad alcuni Autori essere stato abbandonato dagli interventi normativi successivi, che sono parsi avere reindirizzato la forma s.r.l. nuovamente verso la s.p.a., introducendo la possibilità di prevedere più categorie di quote, nonché modalità di sollecitazione del pubblico all’investimento e di acquisto di quote proprie, oltre che discipline in tema di amministrazione e controllo chiaramente ispirate dal diritto azionario, così da giustificare l’osservazione critica di una nuova *deriva* della s.r.l. verso la «piccola società per azioni con azioni chiamate quote»⁷. 8

È al tempo stesso opinione diffusa che il vigente modello legale di s.r.l., fortemente *destrutturato* e privo di caratteristiche veramente qualificanti, con la sua quasi assoluta flessibilità si presti sempre più a molteplici utilizzi, dalla impresa individuale a responsabilità limitata sino a sofisticate architetture di gruppo, pure di grandi dimensioni⁸. Ciò sia per la caduta del limite previgente, che legava all’assunzione da parte di altre società della qualità di socio unico di s.r.l. unipersonale la perdita del beneficio della responsabilità limitata, sia per la possibilità di ricorrere al modello della nuova s.r.l. per realizzare più articolati assetti societari, cui in passato era possibile pervenire solo attraverso l’utilizzazione di patti parasociali, strumenti rivelatisi spesso insicuri e inefficienti, sia infine per la varietà dei modelli organizzativi interni, tra i quali parrebbe forse precluso solo il ricorso ai sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico, come regolati per la s.p.a. 9

La vigente forma s.r.l. si è così collocata al centro dell’intera disciplina societaria, in quanto parametro di riferimento per l’esercizio – sia individuale che collettivo – dell’impresa con il beneficio della responsabilità limitata. 10

⁶ Al riguardo, v. MONTALENTI, 444, per il rilievo che, specie a seguito dell’introduzione di tali «modelli e *sub*-modelli organizzativi», «il principio di tipicità in senso tradizionale è ormai fortemente appannato». Sulle “nuove” figure di s.r.l. richiamate nel testo v., *infra*, **Cap. II**, su *la fattispecie costitutiva e i modelli*.

⁷ Così STELLA RICHTER *jr.* [2020], 30.

⁸ Cfr., per esempio, DOLMETTA, 25 e MONTALENTI, 426, i quali discorrono, con riferimento alla s.r.l., di «una vera e propria destrutturazione del tipo»; nonché FORTUNATO, 12 s., il quale si esprime in termini di «polifunzionalità (negoziale e legale) della s.r.l.».

§ 2. La responsabilità limitata dei soci

- 11 Nel panorama prima delineato, la norma che apre la disciplina della s.r.l. contenuta nel codice civile, ossia l'art. 2462, 1° co., assume oramai il ruolo di ultimo punto fermo, sebbene non esclusivo, della s.r.l.⁹ In maniera del tutto speculare a quanto previsto dall'art. 2325, 1° co., c.c. per la s.p.a., essa dispone che «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio». Sancisce cioè il principio dell'*autonomia patrimoniale perfetta*, quale corollario della *personalità giuridica*¹⁰, e rappresenta il principale, se non l'unico, elemento distintivo rimasto rispetto alla disciplina delle società di persone¹¹.
- 12 Dal punto di vista dei soci, il precetto implica che nella s.r.l. *tutti i soci* rispondono *limitatamente* per le obbligazioni sociali, ossia ne rispondono nei limiti di quanto hanno conferito/apportato nel patrimonio sociale e di quanto si sono impegnati a conferire al momento della sottoscrizione del capitale sociale¹². Chiara da questa prospettiva è la distanza rispetto alla s.n.c., dove «tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali» (art. 2291, 1° co., c.c.). Dal punto di vista dei creditori sociali, nel primo caso essi non possono agire nei confronti dei soci e tentare di soddisfarsi sul loro patrimonio personale¹³; nel secondo, possono farlo, pur nel rispetto del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
- 13 La rilevanza della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali – a se-

⁹Essendo stata fortemente ridimensionata la portata dell'altro elemento qualificatorio della fattispecie, costituito dal divieto *ex art. 2468, 1° co., c.c.* di rappresentare le partecipazioni dei soci in azioni e di renderle oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari: sul punto v. infatti, *infra*, **Cap. V, §§ 2-3**.

¹⁰In chiave di ricostruzione storica, cfr., per tutti, AG. GAMBINO, 46, il quale osserva che la nozione di *persona giuridica* «tende a rappresentare una tecnica della limitazione della responsabilità in presenza di determinati presupposti fissati dalla legge».

¹¹In questi termini SCANO, 83 s.; cfr. pure ZANARONE, 194, nell'ambito di un discorso volto a evidenziare l'inderogabilità di tale regime; FORTUNATO, 10 e nt. 10; DACCÒ, 669; v., infine, STELLA RICHTER jr. [2012], 290, per il rilievo che «la società a responsabilità limitata è ancora considerata una società di capitali poiché le persone dei soci (almeno normalmente) non rilevano per la loro capacità di solvenza, e ciò in ragione del regime di responsabilità per le obbligazioni sociali».

¹²«In tal modo (...) si circoscrive il rischio finanziario dei soci» (l'espressione è di ANGELICI, 22); al riguardo v. pure ZANARONE, 162 s., per il rilievo che – a dispetto del *nomen iuris* «fuorviante» di *società a responsabilità limitata* – in realtà la *responsabilità limitata* non si riferisce alla società, giacché questa risponde con tutto il proprio patrimonio, e dunque illimitatamente, bensì ai soci che vi partecipano; in giurisprudenza cfr., di recente, T. Verbania 3-12-2020 e T. Ascoli Piceno, 24-6-2020, in *dejure.it*.

¹³Dunque, il principio della *limitazione della responsabilità* dei soci finisce anche per incidere «sulla posizione di coloro i quali, come i creditori, contribuiscono con altre forme all'attività imprenditoriale»: così ANGELICI, 22.

conda delle prospettive, sotto il profilo *tipologico*¹⁴ o, più semplicemente, della *disciplina*¹⁵ o, ancora, della “forma s.r.l.”¹⁶ – emerge in maniera ancora più netta se si considera che essa non viene meno solo perché l’intera partecipazione appartiene a una sola persona (anche giuridica¹⁷). Sebbene la situazione di unipersonalità avvicini sul piano *sostanziale* la s.r.l. a un imprenditore individuale¹⁸, l’unico socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui è stato tale¹⁹ *solo* «in caso di insolvenza della società» e qualora non sia stata rispettata la disciplina in materia di conferimenti e pubblicità, specificamente dettata per la s.r.l. unipersonale (art. 2462, 2° co., c.c.).

La perdita del beneficio della responsabilità limitata è configurata dunque 14 come una *sanzione* destinata a colpire una situazione di unipersonalità che presenta, per così dire, profili “patologici”²⁰ legati a violazioni della particolare disciplina per essa concepita²¹. Ne discende, più in generale, che il rapporto tra responsabilità limitata e illimitata dell’unico socio di s.r.l. è configurato – come puntualmente segnalato in dottrina – quale «rapporto tra regola ed eccezione»²².

La prerogativa della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali a beneficio dell’unico socio di s.r.l. è stata introdotta con il d.lgs. 3-3-1993 n. 88 e, 15 dunque, prima che analoga opzione fosse estesa all’unico socio di s.p.a. mediante la riforma organica delle società di capitali del 2003. L’individuazione della fattispecie *società unipersonale* – sintagma che, invero, pur non rinvenibile nel codice civile, trova la sua fonte nel diritto comunitario da cui la disciplina inter-

¹⁴ Cfr. LOFFREDO, 1404; MONTALENTI, 446; FORTUNATO, 4; in tema v. pure DOLMETTA, 27 ss.; in senso dubitativo ARDIZZONE, 7 ss.

¹⁵ Secondo la nota prospettiva adottata da SPADA, *passim*, per es. 29 ss., 72 ss., 445 ss. e 462 ss., il quale nega la rilevanza dell’elemento in esame sul piano della *fattispecie*.

¹⁶ Stando alla ricostruzione proposta da SCANO, 83 s.

¹⁷ Come invece accadeva in base all’art. 2497, 2° co., lett. a, c.c. (nel testo del 1993). Su questo specifico punto v. ANGELICI, 25; LOFFREDO, 1406 s.

¹⁸ Per una simile prospettiva cfr. ANGELICI, 23; FORTUNATO, 13.

¹⁹ Da individuarsi sulla base del «momento genetico delle medesime», che non può essere anteriore all’assunzione dello *status* di socio né posteriore alla perdita di quest’ultimo: così ZANARONE, 187 s.

²⁰ In tal senso v., per esempio, ZANARONE, 180 s.; MINNECI, 61.

²¹ Della quale si darà conto nel **Cap. II, § 2**.

²² LOFFREDO, 1404; in termini di *regola e deroga*, con riferimento, rispettivamente, alla responsabilità limitata e a quella illimitata, si esprime DACCÒ, 674. Nell’ambito di un discorso riguardante non solo la s.r.l., ma anche la s.p.a., v. ANGELICI, 22 s., il quale giunge alla conclusione che risulta oramai smentita «la prospettiva che tradizionalmente evidenzia il carattere “scandaloso” della limitazione di responsabilità e ne sottolinea l’eccezionalità rispetto alla regola generale dell’art. 2740 cod. civ.»; di *principio generale*, in merito alla limitazione di responsabilità nelle società di capitali, discorre AG. GAMBINO, 48.

na promana²³ – richiede di chiarire il significato da attribuire all'espressione secondo cui la situazione di unipersonalità si configura quando «l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona».

16 Due argomenti militano a favore della tesi secondo cui l'appartenenza dell'intera partecipazione a una (sola) persona si realizza quando quest'ultima risulta *proprietaria in senso formale* della quota di partecipazione al capitale sociale²⁴. Da una prospettiva generale, si può innanzitutto osservare che una simile tesi, adottando un approccio restrittivo all'*unipersonalità*, appare maggiormente coerente con l'impostazione attuale che vede nella responsabilità limitata la *regola* e nella responsabilità illimitata l'*eccezione*, quest'ultima applicabile peraltro in ipotesi di unipersonalità meramente patologiche²⁵. In secondo luogo, come si avrà modo di esaminare nella *sedes materiae* appropriata, la disciplina (in tema di conferimenti e pubblicità), la cui violazione attiva l'effetto della responsabilità illimitata, è riferita espressamente al *socio* nella sua veste di *titolare formale* della partecipazione²⁶.

17 Resta fermo infine, a ulteriore conferma della valenza generale del principio di responsabilità limitata dei soci di s.r.l., che la responsabilità illimitata dell'unico socio, in caso di violazione della disciplina sui conferimenti e sulla pubblicità sopra citata, si configura solo ove la società sia *insolvente* e, dunque, assume le caratteristiche di una *responsabilità sussidiaria* rispetto a quella della società. Ciò significa che quest'ultima deve essere incapiente e più in dettaglio che, per pretendere il pagamento dall'unico socio, in linea con la previsione dettata per le s.n.c. (art. 2304 c.c.), è necessario quantomeno escutere infruttuosamente in via preventiva il patrimonio sociale²⁷.

²³ Si veda, in particolare, la XII direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 *in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio*.

²⁴ Deve ritenersi fatta salva tuttavia l'ipotesi di intestazioni fittizie (o simulate) volte a occultare la situazione di sostanziale unipersonalità della società: così IBBA, 215 s.; in tema v. pure MINNECI, 55 s.; in giurisprudenza T. Monza 31-3-2005, in *Giur. comm.*, 2006, II, 530. Come precisato da FORTUNATO, 36, sussiste la fattispecie di società unipersonale anche quando l'intera partecipazione sociale ricade in comunione fra più persone, con la conseguenza che queste ultime eserciteranno i loro diritti mediante un rappresentante comune *ex art.* 2468, 5° co., c.c.

²⁵ Cfr. ZANARONE, 184.

²⁶ Per questo argomento cfr. ZANARONE, 184 ss.; IBBA, 211 s.

²⁷ Su questa linea cfr. IBBA, 204, nt. 127; ARDIZZONE, 13; DACCÒ, 674, nt. 16; v. pure MINNECI, 61 s., il quale tuttavia ritiene preferibile adottare un approccio simile a quello seguito dal legislatore in materia di s.s., in base al quale sarebbe il socio unico a dover invocare il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, «individuando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi»; non manca infine chi – in una prospettiva ancor più rigida rispetto a quella segnalata nel testo – propone di identificare il presupposto in esame con lo *stato di insolvenza* rilevante nell'ambito della disciplina della crisi di impresa (art. 5 l. fall. e art. 2, lett. b, c.c.i.i.): sul punto v. ZANARONE, 188.

Bibliografia

ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*², Cedam, Padova, 2006; ARDIZZONE, *Art. 2462*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, *Società a responsabilità limitata*, a cura di Bianchi, Egea-Giuffrè, Milano, 2008, 3; DACCÒ, *La s.r.l. Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in *Diritto commerciale. III. Diritto delle società*, a cura di Cian, Giappichelli, Torino, 2020, 667; DOLMETTA, *Sul “tipo” S.r.l.*, in *S.r.l. Commentario* dedicato a Portale, Giuffrè, Milano, 2011, 15; FORTUNATO, *La società a responsabilità limitata. Lezioni sul modello societario più diffuso*², Giappichelli, Torino, 2020; AG. GAMBINO, *Limitazione di responsabilità, personalità giuridica e gestione societaria*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 1, Utet, Torino, 2006, 43; IBBA, *La s.r.l. unipersonale*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba e Marasà, I, Giuffrè, Milano, 2020, 175; LOFFREDO, *Art. 2462*, in *Società di capitali. Commentario* a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, III, Jovene, Napoli, 2004, 1400; MINNECI, *S.r.l. unipersonali*, in *S.r.l. Commentario* dedicato a Portale, Giuffrè, Milano, 2011, 48; MONTALENTI, *Il diritto societario dai “tipi” ai “modelli”*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 420; SCANO, *Il “tipo”*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba e Marasà, I, Giuffrè, Milano, 2020, 31; SPADA, *La tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974; STELLA RICHTER jr., *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*⁵, Giuffrè, Milano, 2012, 287; STELLA RICHTER jr., *Profilo storico*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba e Marasà, II, Giuffrè, Milano, 2020, 1; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, I, Giuffrè, Milano, 2010.

Capitolo II

LA FATTISPECIE COSTITUTIVA E I MODELLI

Sommario: § 1. La costituzione. – § 2. La s.r.l. unipersonale. – § 3. Le s.r.l. semplificate. Le s.r.l. a capitale ridotto. – § 4. Le s.r.l. *start-up* innovative. – § 5. Le s.r.l. PMI e PMI innovative. – § 6. Le s.r.l. a partecipazione pubblica. Le s.r.l. *in house* e le s.r.l. miste (cenni). – Bibliografia.

§ 1. La costituzione

Come sancito dall'art. 2463, 1° co., c.c. e in maniera non dissimile da quanto 1
disposto dall'art. 2328, 1° co., c.c. con riguardo al tipo s.p.a., la società a responsabilità limitata può essere costituita mediante contratto, in presenza di una pluralità di soci (fondatori), ovvero con atto unilaterale, in ipotesi di un unico socio (fondatore)¹. Come in parte anticipato² e a differenza di quanto previsto dal codice civile per le società di persone, la s.r.l., a partire dal d.lgs. 88/1993, non ha necessariamente una base contrattuale, il che ha imposto la riformulazione della rubrica dell'art. 2247 c.c., riferita al solo «contratto di società» e non, più in generale, all'intero fenomeno societario. La scelta di seguire l'una o l'altra strada, in sede di costituzione, non incide, salve le peculiarità in punto di disciplina applicabile all'una e all'altra variante di s.r.l., sulla forma e sul contenuto dell'atto (plurilaterale o unilaterale) di costituzione.

La forma richiesta per l'atto costitutivo di s.r.l., in linea con quella prevista 2
per gli omologhi documenti degli altri tipi capitalistici, è l'atto pubblico. L'atto costitutivo di s.r.l. deve pertanto essere redatto, «con le richieste formalità», da un notaio (art. 2699 c.c.). La regola oggi deve essere coordinata con la facoltà di

¹ Ma pur sempre in maniera “simultanea”, giacché non è ammesso per la s.r.l. il ricorso alla «costituzione per pubblica sottoscrizione» (artt. 2333 ss. c.c.): in tal senso, per tutti, STELLA RICHTER *jr.*, 299; G.F. CAMPOBASSO, 564; ZANARONE, 267 s.; SALAMONE, 68 s.; GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, 90; STAGNO D'ALCONTRES-DE LUCA, 287; FORTUNATO, 17; DACCÒ, 673.

² Si veda, *supra*, **Cap. I**, § 2.

costituzione *online* della s.r.l. (anche «semplificata»), introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 8-11-2021 n. 183, in recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019³.

- 3 Il secondo comma dell'art. 2463 c.c. definisce, oltre alla forma, anche il contenuto dell'atto costitutivo. Sebbene la norma si esprima in termini imperativi, non tutte le indicazioni sono richieste ai fini della validità dell'atto, come si desume dall'art. 2332, 1° co., c.c. – richiamato per la s.r.l. dall'art. 2463, 3° co. –, ai sensi del quale solo la mancanza di alcune informazioni può determinare la nullità della società⁴.
- 4 Ciò premesso, l'atto costitutivo *deve* indicare: «1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società»⁵. Fermo restando che alcune di tali informazioni sono meramente *eventuali* (si pensi, all'indicazione delle sedi

³ In particolare, ai sensi dell'art. 2, 1° co., d.lgs. 183/2021, l'atto costitutivo delle s.r.l. e delle s.r.l. semplificate con sede in Italia e «capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato». Resta fermo, ai sensi del quinto comma della medesima norma, che il notaio può interrompere «la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede[re] la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società». Le disposizioni interne recepiscono, in particolare, l'art. 13-*octies* della direttiva (UE) 2017/1132, sulla *costituzione online delle società*. L'art. 13-*nonies*, 2° par., 2° alinea, precisa al riguardo che una simile facoltà non comporta il venir meno del principio di redazione dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico: su tale previsione v. SPOLIDORO, 147; VIGGIANI, 237 s.

⁴ Sul punto cfr. ZANARONE, 247 ss. e nt. 121, ove la spiegazione del significato del sintagma utilizzato dal legislatore per prevedere il contenuto dell'atto costitutivo («l'atto costitutivo ... *deve* indicare»: *corsivo aggiunto*); VIGGIANI, 272 s.; in relazione alle indicazioni richieste a pena di nullità dall'art. 2332 c.c., v., più avanti, nel testo (n. 13).

⁵ Per una descrizione analitica degli elementi da inserire nell'atto costitutivo di s.r.l. v., *ex multis*, ZANARONE, 222 ss.; SALAMONE, 71 ss.; GARILLI [2016 b], 1786 ss.; FORTUNATO, 21 ss.; VIGGIANI, 243 ss.

secondarie o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)⁶, l'atto costitutivo deve contenere, ai sensi della norma in esame, sia le basi contrattuali della società sia le regole di funzionamento della stessa.

Manca nella s.r.l., a differenza di quanto previsto per la s.p.a. dall'art. 2328, 3° co., c.c., un'esplicita previsione circa la possibilità di scindere il contenuto del contratto di società in due documenti, denominati, rispettivamente, atto costitutivo e statuto. L'art. 2463, 2° co., allude sul punto al solo «atto costitutivo». Eppure, nel silenzio normativo, dovuto a un'esigenza di semplificazione avvertita con riferimento al tipo societario in esame⁷, non v'è dubbio che una simile bipartizione possa essere replicata anche con riguardo alla s.r.l., inserendo nello statuto, sulla falsariga di quanto prevede l'art. 2328, 3° co., «le norme relative al funzionamento della società»⁸. E, sempre in linea con la previsione appena citata, anche nella s.r.l. un eventuale atto separato, denominato statuto, dovrà necessariamente ritenersi «parte integrante dell'atto costitutivo».

Dubbia, in assenza di una previsione del tenore dell'art. 2328, 3° co., ult. periodo, è invece l'operatività del criterio di prevalenza delle clausole dello statuto su quelle dell'atto costitutivo. Pur essendo dominante la tesi positiva⁹, dal fatto che l'art. 2463, 3° co., discorra solo dell'atto costitutivo, rendendo lo statuto meramente eventuale, potrebbe inferirsi che, in un simile caso, si debba fare ricorso ai principi generali di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 ss. c.c. e, primo fra tutti, a quello dell'*interpretazione complessiva delle clausole* (art. 1363)¹⁰.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2463 c.c., si applicano alla s.r.l. una serie di disposizioni che riguardano la costituzione della s.p.a. e gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta degli artt. 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341 c.c. La prima norma elenca le condizioni che devono ricorrere affinché si possa dare luogo alla costituzione della società e, dunque, a seconda dei casi, affinché il notaio possa procedere a rogare l'atto costitutivo ovvero (limitatamente a quella di cui al n. 3) a depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese,

⁶ Per tale rilievo, discorrendo di un contenuto obbligatorio e di uno facoltativo dell'atto costitutivo, cfr. ZANARONE, 221; VIGGIANI, 242 s.

⁷ In questi termini ZANARONE, 243; cfr. pure LOFFREDO [2004 b], 1412.

⁸ Si tratta di una soluzione sostanzialmente pacifica: cfr., *ex multis*, STELLA RICHTER *jr.*, 293; CALVOSA, 375; LOFFREDO [2004 b], 1414; G.F. CAMPOBASSO, 564, nt. 4; E. BARCELLONA [2011 a], 97 s.; STAGNO D'ALCONTRES-DE LUCA, 243; GARILLI [2016 b], 1784 s.; FORTUNATO, 19 s.; VIGGIANI, 233 s.; DI RIENZO, 294; DACCÒ, 675.

⁹ In tal senso cfr., per esempio, CALVOSA, 375; FORTUNATO, 20; VIGGIANI, 235; sulla questione, con orientamento teso a ritenere «più congeniale» l'applicazione «di un criterio "certo"», quale quello dell'ultimo comma dell'art. 2328, v. pure DI RIENZO, 295.

¹⁰ Per una simile conclusione si rinvia a E. BARCELLONA [2011 a], 99 ss.; cfr. pure LOFFREDO [2004 b], 1414 s.; nel senso dell'inapplicabilità del criterio di cui al 3° co. dell'art. 2328 v., infine, SALAMONE, 69.

chiedendone l'iscrizione (arg. ex art. 223-*quater*, 1° co., disp. att. c.c.)¹¹. Nello specifico, si richiede che: 1) il capitale sociale sia stato integralmente sottoscritto dai soci (ovvero dall'unico socio); 2) siano state rispettate le previsioni che disciplinano i conferimenti, contenute, con riguardo alla s.r.l., negli artt. 2464 e 2465 c.c.; 3) «sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto»¹².

- 8 L'art. 2330 c.c. regola poi il «deposito dell'atto costitutivo e [l']iscrizione della società» nel registro delle imprese. In particolare, entro dieci giorni dal momento in cui ha ricevuto l'atto costitutivo, il notaio deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese competente in base alla sede sociale, allegando altresì la documentazione dalla quale risulta la soddisfazione delle condizioni per la costituzione, prima richiamate, e chiedendo *contestualmente* l'iscrizione della società nel registro. Si tratta di un adempimento necessario per completare la fattispecie costitutiva delle società di capitali e, nello specifico, della s.r.l., tant'è che, in caso di inerzia del notaio e, in subordine, degli amministratori della società, «ciascun socio può provvedervi a spese della società». Quanto al controllo che l'ufficio del registro delle imprese deve effettuare prima di procedere all'iscrizione, esso si appunta sulla sola verifica della «regolarità formale della documentazione» (art. 2330, 3° co.).
- 9 Anche per la s.r.l., così come per la s.p.a. e le società di capitali in genere, vale la regola generale di cui all'art. 2331, 1° co., c.c., in base alla quale solo con l'iscrizione nel registro delle imprese si compie la fattispecie costitutiva e la società viene ad esistenza, acquisendo la personalità giuridica. In tal caso, infatti, la pubblicità legale produce l'effetto costitutivo tipico delle iscrizioni degli atti (costitutivi e modificativi) delle società di capitali.
- 10 I commi successivi dell'art. 2331, anch'essi applicabili alla s.r.l.¹³, discipli-

¹¹ Sottolinea questa distinzione nell'ambito delle condizioni richieste dalla norma in esame DI RIENZO, 306; cfr. pure ZANARONE, 254 s. e nt. 124; VIGGIANI, 283 s.; ridimensiona la questione, alla luce del venir meno del regime dell'omologazione dell'atto costitutivo, SALAMONE, 70.

¹² Il fatto che alla s.r.l. sia precluso l'esercizio di una serie di attività, per le quali la legge prevede un particolare regime di riserva e di autorizzazione da parte delle Autorità di vigilanza (si pensi all'attività bancaria o a quella assicurativa), ridimensiona, per tale tipo societario, il portato della previsione di cui al n. 3) dell'art. 2329, anche in considerazione della circostanza che «le autorizzazioni e le altre condizioni» poste dalle leggi speciali, rilevanti ai fini della norma in esame, sono quelle richieste «per la costituzione» e non per l'inizio dell'attività: su questi profili v. ZANARONE, 254, nt. 124; conf. GINEVRA [2011], 111.

¹³ Invero, l'ultimo comma vieta specificamente, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'emissione dei titoli azionari e l'offerta al pubblico degli stessi, già *tipologicamente* precluse alla s.r.l. (ad eccezione, per quanto riguarda la seconda, di quanto si dirà in merito al *crowdfunding*: v., appresso, § 5). Tuttavia, dal richiamo integrale all'art. 2331 e, dunque, anche all'ultimo comma della norma si fa discendere – passando per un'interpretazione *a contrario* della disposizione – l'ammissibilità del trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. prima dell'iscrizione: v., anche per la rico-

nano il regime cui sono assoggettate «le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione»¹⁴ e, dunque, in una fase in cui la società non è ancora venuta ad esistenza. Ai sensi del secondo comma, di tali operazioni rispondono verso i terzi in maniera illimitata e in via solidale «coloro che hanno agito». Alla responsabilità di costoro si affianca eventualmente un'analoga responsabilità in capo al «socio unico fondatore»¹⁵ e ai «soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione»¹⁶. Quanto alla società, in base al terzo comma, essa risponde delle suddette operazioni – sempre che il procedimento di costituzione si completi con l'iscrizione nel registro delle imprese – solo nell'ipotesi in cui le abbia successivamente approvate. In tal caso, il peso ultimo della responsabilità ricadrà sulla società, ché quest'ultima dovrà rilevare – nei rapporti interni¹⁷ – «coloro che hanno agito».

L'art. 2331 contiene invero anche la previsione (4° co.), in base alla quale 11
 «le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro». Si tratta di una previsione che, trasposta nel regime della s.r.l., deve essere adattata, nella misura in cui la somma corrispondente ad almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro o al loro intero ammontare, nel caso di società unipersonale, deve essere versata alla sottoscrizione dell'atto costitutivo nelle mani dell'organo amministrativo ex art. 2464, 4° co., c.c. e non (più) presso una banca¹⁸.

struzione della disciplina applicabile a una simile fattispecie, ZANARONE, 259 s. e nt. 144; GHIONI CRIVELLI VISCONTI, 93 s.; E. BARCELLONA [2011 b], 123 s.; GARILLI [2016 b], 1794; in giurisprudenza C. 20-7-2012 n. 12712, in *Giur. comm.*, 2014, II, 259, nt. Grosso; per un cenno in tal senso v. pure G.F. CAMPOBASSO, 565; in tema cfr., infine, FORTUNATO, 138 s.

¹⁴Da intendersi, secondo la tesi preferibile (e v., con riferimento alla s.r.l., PENNISI, 113 ss., al quale si rinvia anche per gli argomenti a suffragio di una simile tesi; STAGNO D'ALCONTRES-DE LUCA, 301; FORTUNATO, 24 s.), come quelle operazioni non strettamente necessarie per il completamento della fattispecie costitutiva, dal momento che «delle spese [necessarie] per la costituzione» la società, una volta costituita, risponde *in automatico*, purché, ai sensi dell'art. 2463, 2° co., n. 9), c.c., «l'importo globale, almeno approssimativo», delle stesse risulti dall'atto costitutivo; in senso contrario però v., in giurisprudenza, C. 13-9-2007 n. 19139, in *Foro it.*, 2008, I, 2624, con particolare riguardo alle spese necessarie per il pagamento dell'onorario del notaio rogante l'atto costitutivo.

¹⁵Per la cui *ratio* si rinvia, *ex multis* e con posizioni differenziate, a CALVOSA, 391; PENNISI, 119 s.; GARILLI [2016 a], 1768 s.; IBBA, 208 s.

¹⁶Per l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore v. PENNISI, 119, il quale esclude interpretazioni restrittive della stessa, come quelle volte a richiedere una manifestazione scritta della volontà dei soci.

¹⁷Ferma la responsabilità nei confronti dei terzi di coloro che hanno agito: cfr. CALVOSA, 391; PENNISI, 118; DI RIENZO, 315 s.

¹⁸Su questa innovazione v. le riflessioni di RESCIO, 1873 s., il quale ritiene sufficiente a tal fine una *dichiarazione degli amministratori*, con la quale essi si assumono la responsabilità dell'*immediata disponibilità del denaro*.

- 12 Resta fermo, in base alla seconda parte del quarto comma dell'art. 2331, che tali somme, anche nella s.r.l., sono assoggettate a un regime di indisponibilità, necessario in virtù dell'obbligo degli amministratori di restituzione delle stesse ai sottoscrittori, quando «entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo». In una simile ipotesi, peraltro, l'atto costitutivo è destinato a perdere definitivamente efficacia.
- 13 Trova altresì applicazione con riguardo alla s.r.l. la disciplina della nullità della s.p.a. di cui all'art. 2332 c.c. Tale disciplina si riferisce alla società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che – prima di tale momento – la società è un mero contratto, cui si applica eventualmente la disciplina dell'invalidità di stampo negoziale. La struttura organizzativa, venuta ad esistenza con l'iscrizione, richiede invece una disciplina dell'invalidità che tenga conto dell'esigenza di stabilità di essa e di salvezza degli effetti dell'attività già prodottisi in capo ai terzi¹⁹. Ne consegue – sotto il primo punto di vista – che la nullità è circoscritta, ai sensi del primo comma, a tre casi tassativamente indicati, quali: 1) la mancata osservanza della forma dell'atto pubblico nella stipulazione dell'atto costitutivo²⁰; 2) la presenza nell'atto costitutivo di un oggetto sociale illecito; 3) la mancata indicazione nell'atto costitutivo di alcuni elementi essenziali. Tali sono considerati la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale e l'oggetto sociale.
- 14 Sempre al fine di assicurare stabilità all'organizzazione venuta ad esistenza, si prevede anche un'ipotesi di “sanatoria” della causa di nullità. Se quest'ultima viene eliminata (per esempio, attraverso una modifica dell'atto costitutivo) e di tale eliminazione viene fornita pubblicità nel registro delle imprese, è preclusa al tribunale la dichiarazione di nullità. Dal medesimo punto di vista, pur a fronte della dichiarazione di nullità, restano efficaci «gli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese» (2° co.) e i soci restano obbligati a eseguire i conferimenti residui nei limiti in cui ciò sia necessario per soddisfare i creditori sociali (3° co.). Dichiarata la nullità si apre la fase di liquidazione della società, a cura di liquidatori nominati nella medesima sentenza di nullità (4° co.).
- 15 Infine, risulta applicabile alla s.r.l. anche il disposto dell'art. 2341 c.c., che estende ai soci fondatori la previsione del primo comma dell'art. 2340 c.c. Così, costoro potranno riservarsi, mediante apposita clausola statutaria, un beneficio, consistente nella partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio in misura

¹⁹ Per simili rilievi generali in tema di s.r.l. cfr., *ex multis*, ZANARONE, 264; CALVOSA, 392; E. BARCELONA [2011 b], 124; DI RIENZO, 324; con riferimento alla s.p.a., v., per tutti, ANGELICI, *passim*.

²⁰ Forma che, di conseguenza, deve intendersi richiesta *ad substantiam*: così, per esempio, ZANARONE, 220.

non superiore a un decimo e per un periodo massimo di cinque anni. Resta invece controverso se, con riferimento ai soci fondatori, operi la preclusione alla possibilità di «stipulare a proprio vantaggio altro beneficio», prevista per i promotori dal secondo comma dell'art. 2340. Al riguardo, il mancato richiamo a tale comma da parte dell'art. 2341 induce a ritenere che una simile previsione statutaria per i soci fondatori, tanto nella s.p.a. quanto nella s.r.l., sia oggi ammissibile²¹.

§ 2. La s.r.l. unipersonale

La stato di unipersonalità della società comporta – come già visto²² – che, in caso di insolvenza della società, l'unico socio possa essere chiamato a rispondere in maniera illimitata per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui la partecipazione era interamente nelle sue mani (art. 2462, 2° co., c.c.)²³. Ciò avviene in particolare qualora non siano stati osservati gli obblighi specifici che la legge collega al suddetto stato: ossia, l'obbligo di effettuare i conferimenti in conformità a quanto previsto dall'art. 2464 c.c. e l'obbligo di attuare la pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c. 16

In relazione ai conferimenti, la situazione di unipersonalità esige che, anche in ipotesi di conferimenti in denaro, il capitale sociale sia non solo interamente sottoscritto, ma anche integralmente “coperto”. Ne consegue, ai sensi dell'art. 2464, 4° co., 1° per., che, in caso di costituzione con atto unilaterale, l'unico socio, in sede sottoscrizione dell'atto costitutivo, deve versare (all'organo amministrativo) l'intero ammontare dei conferimenti in denaro²⁴. A prescindere dalla natura unipersonale della società e per poter procedere alla costituzione ex art. 2329 (richiamato dall'art. 2463, 3° co., c.c.), resta fermo poi che, in caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, ai sensi dell'art. 2464, 5° co., 2° per., «le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione» e, dunque, che, già a partire da tale momento, la 17

²¹ In tal senso, con specifico riguardo alla s.r.l., ZANARONE, 265; FORTUNATO, 43; VIGGIANI, 285 ss., al quale si rinvia anche per l'individuazione dei benefici in discorso; SALAMONE, 88, ritenendo comunque che a un eventuale beneficio non patrimoniale vada esteso il limite quinquennale previsto dal primo comma dell'art. 2340; sulla questione v. pure GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, 95; DI RIENZO, 320 s.

²² Si veda *retro*, **Cap. I, § 2.**

²³ Comporta, altresì, l'applicazione di un particolare regime dei contratti della società con l'unico socio ex art. 2478, ult. co., c.c.

²⁴ Secondo la tesi prevalente (v., per esempio, OLIVIERI, 362; ZANARONE, 168 s.; MINNECI, 57 s.; *contra* MASI, 1436), il versamento potrebbe essere sostituito ex art. 2464, 4° co., 3° per., dalla stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria di pari importo.

società deve poter acquisire la titolarità (*rectius*: la proprietà o il godimento) e l'effettiva disponibilità dei beni in natura o dei crediti conferiti²⁵. Il maggior rigore sul fronte dei conferimenti (in denaro) dovrebbe nell'ottica del legislatore compensare i maggiori pericoli ai quali si espongono i terzi che entrano in contatto con una società unipersonale²⁶. Che la regola dell'immediato e integrale versamento dei conferimenti in denaro si traduca in una tutela effettiva per i creditori sociali è tuttavia una conclusione tutt'altro che scontata, in considerazione del capitale sociale di regola modesto della s.r.l., frutto anche della possibilità che oggi esso sia «determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro» (art. 2463, 4° co., c.c.)²⁷.

18 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2464 c.c., la completa “copertura” del capitale sociale deve essere assicurata non solo in fase di costituzione e, dunque, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dell'unico socio, ma anche successivamente al venir meno della pluralità dei soci. In un simile caso, il socio (rimasto) unico dovrà completare i conferimenti in denaro, anche quelli promessi dal socio (o dai soci) venuto(i) meno, entro novanta giorni, decorrenti (secondo la prospettiva preferibile²⁸) dal momento in cui è stata data pubblicità allo scioglimento del vincolo sociale²⁹.

19 L'altro obbligo, la cui violazione – in ragione della sua natura di ulteriore presidio contro i rischi dell'unipersonalità³⁰ – è sanzionata con la perdita per l'unico socio del beneficio della responsabilità limitata, consiste invece nell'attuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2470, 4° co. ss., c.c. Il primo di essi consiste nel deposito, a cura degli amministratori, per l'iscrizione nel registro delle imprese, di una dichiarazione contenente talune informazioni sul so-

²⁵ Invero, è discusso se la disciplina sui conferimenti il cui rispetto condiziona l'assunzione della responsabilità limitata in sede di costituzione sia solo quella dell'art. 2464, 4° co., 1° per. (per una simile conclusione v., per esempio, IBBA, 190 ss.) ovvero anche quella di cui alle altre prescrizioni sui conferimenti e, in primo luogo, dell'art. 2464, 5° co., 2° per., che, in caso di conferimenti di beni in natura o di crediti (indipendentemente dalla costituzione per atto unilaterale o plurilaterale), esige l'integrale liberazione delle quote corrispondenti al momento della sottoscrizione (per questo secondo orientamento cfr. OLIVIERI, 361 ss., con particolare riferimento all'effettuazione del conferimento di opera o servizi ai sensi del sesto comma dell'art. 2464; LOFREDO [2004 a], 1409 e nt. 23; ZANARONE, 168 ss.; FORTUNATO, 17).

²⁶ Sul punto v., per tutti, ZANARONE, 166.

²⁷ Al riguardo v. VIGGIANI, 258 s.; sulla s.r.l. a capitale ridotto v., *infra*, § 3.

²⁸ Cfr. ZANARONE, 334 s. e nt. 130; in senso parzialmente diverso v. però MINNECI, 58 s.

²⁹ E si ritiene che la regola in discorso trovi applicazione in via analogica anche di fronte al mutamento della persona dell'unico socio, imponendosi in capo al nuovo socio (unico) di integrare i conferimenti in denaro, eventualmente non ancora completati, entro ulteriori novanta giorni: così IBBA, 184; conf. ZANARONE, 171, nt. 29.

³⁰ Sulla *ratio* della disciplina in discorso v., *funditus*, IBBA, 180 ss.; cfr. pure ZANARONE, 166; GARILLI [2016 a], 1776.

cio unico, sia esso persona fisica o giuridica (cognome e nome o denominazione, data e luogo di nascita o Stato di costituzione, domicilio o sede e cittadinanza). Un simile adempimento è rilevante soprattutto qualora la situazione di unipersonalità dovesse intervenire in un momento successivo alla costituzione e l'intera partecipazione al capitale sociale venire a concentrarsi nelle mani di un unico socio³¹.

Dal momento che le informazioni da indicare nel registro delle imprese riguardano non solo la situazione di unipersonalità, ma anche la persona del socio unico, la norma ne richiede il deposito per l'iscrizione anche quando dovesse *mutare* quest'ultimo e, dunque, a fronte di un trasferimento della quota di partecipazione. Ciò dimostra che la *ratio* del richiesto adempimento pubblicitario risiede nel consentire ai terzi di avere contezza di chi possiede l'intero capitale sociale, per poter avere consapevolezza circa la disciplina applicabile agli atti o ai rapporti societari che lo riguardano³². Le suddette dichiarazioni devono essere depositate entro trenta giorni «dall'avvenuta variazione della compagine sociale» (art. 2470, 7° co.).

Anche il passaggio dallo stato di unipersonalità a quello di pluripersonalità deve essere adeguatamente pubblicizzato, in questo caso però per una ragione diversa, da individuarsi presumibilmente nella cessazione – da portarsi a conoscenza dei terzi – dell'*eventuale* responsabilità illimitata gravante sull'unico socio³³. Il comma successivo (5°) richiede allora che gli amministratori provvedano a depositare un'apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese «quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci». E anche questa dichiarazione deve essere depositata entro trenta giorni dalla variazione della compagine sociale.

Infine, ai sensi del 6° co. dell'art. 2464, si chiarisce che agli adempimenti pubblicitari sopra illustrati possa provvedere, nell'inerzia degli amministratori, «l'unico socio o colui che cessa di essere tale». La norma si comprende in ragione del fatto che vi è un interesse del socio unico al rispetto degli adempimenti pubblicitari in discorso onde evitare di incorrere nelle conseguenze in termini di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali di cui all'art. 2462, 2° co.³⁴.

³¹ Si discute in effetti della necessità di una simile dichiarazione in caso di unipersonalità originaria, dal momento che essa potrebbe considerarsi assorbita dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo, contenente già le indicazioni richieste dalla norma in esame: sulla questione v. MINNECI, 59; GARILLI [2016 a], 1776 s.

³² Così IBBA, 181; in tema v. pure MINNECI, 59 s.

³³ In tal senso IBBA, 198.

³⁴ E v. IBBA, 182, il quale, con riferimento all'unico socio, discorre di *onere* di provvedere alla pubblicità, in luogo dell'*obbligo* degli amministratori; al riguardo v. pure MINNECI, 60; GARILLI [2016 a], 1777 s.

§ 3. Le s.r.l. semplificate. Le s.r.l. a capitale ridotto

- 23 Al fine di rispondere all'esigenza, ritenuta straordinaria e urgente, di «emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese» (da un lato) e di allineare quest'ultima «a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa» (dall'altro), l'art. 3 d.l. 24-1-2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24-3-2012 n. 27 (d'ora in avanti, d.l. 1/2012), ha introdotto nel nostro ordinamento la figura della «società semplificata a responsabilità limitata». In particolare, sotto la rubrica «evocativa» di «Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata», l'art. 3 del decreto ha inserito una nuova norma nel codice civile (l'art. 2463-*bis*) destinata alla suddetta figura societaria, collocandola non a caso subito dopo l'art. 2463, dedicato alla costituzione della s.r.l.
- 24 La società a responsabilità limitata semplificata (acronimo, s.r.l.s.) è stata concepita dal legislatore come uno strumento volto ad agevolare i *giovani* nella costituzione di società a responsabilità limitata³⁵. A tal fine, rispetto al procedimento costitutivo di una s.r.l. ordinaria sono stati ridotti gli oneri, specie di natura economica. In particolare, il disegno originario del legislatore prevedeva, per un verso, un minore impegno patrimoniale e finanziario per i soci fondatori, per via della fissazione del capitale sociale iniziale in un *range* compreso tra uno e diecimila euro (art. 2463-*bis*, 2° co., n. 3); per altro verso, l'esenzione dell'atto costitutivo e dell'iscrizione nel registro delle imprese da diritti di bollo e di segreteria e la non debenza degli onorari notarili (art. 3, 3° co., d.l. 1/2012).
- 25 Ben presto, tuttavia, il legislatore ha abbandonato il proposito iniziale di agevolare (solo) i *giovani* nell'intraprendere attività d'impresa in forma di s.r.l., riformulando l'art. 2463-*bis*. L'occasione è stata offerta dall'emanazione, dopo poco più di un anno, del d.l. 28-6-2013 n. 76, successivamente convertito, con modificazioni, dalla l. 9-8-2013 n. 99 (d'ora in avanti, d.l. 76/2013). L'art. 9 ha eliminato, al 13° co., l'"ontologica" destinazione della s.r.l.s. ai *giovani* per aprirla a qualunque persona fisica vi abbia interesse³⁶.

³⁵ L'art. 2463-*bis*, 1° co., nella sua formulazione originaria, prevedeva un limite d'età per i soci (fondatori), fissato alla soglia dei trentacinque anni, da non superare alla data della costituzione e da osservare anche *durante societate*. Per alcune considerazioni generali al riguardo v., per tutti, SPOLIDORO, 142 ss.

³⁶ In quest'ottica, è stato eliminato, al primo comma dell'art. 2463-*bis* c.c., l'inciso per cui i soci fondatori non dovevano aver compiuto trentacinque anni di età al momento della costituzione ed è stato soppresso il quarto comma, che richiedeva il medesimo requisito anagrafico anche per i futuri acquirenti delle quote sociali.

Permangono, invece, le agevolazioni già richiamate sul fronte della minore onerosità della costituzione della s.r.l.s. rispetto alla s.r.l. ordinaria, sebbene – come si vedrà meglio a breve – quella relativa al più basso capitale sociale minimo non sia oggi una prerogativa della sola s.r.l.s. In ogni caso, il risparmio di costi (sotto il profilo fiscale e notarile) è compensato da una disciplina più rigida sotto diversi profili. Ai sensi del vigente primo comma dell'art. 2463-*bis*, sebbene anche la s.r.l.s. possa essere costituita da un unico socio con atto unilaterale e configurarsi quindi come una s.r.l. (semplificata) unipersonale, l'iniziativa per la costituzione può essere assunta solo da *persone fisiche*, il che per un verso costituisce retaggio dell'originario intento di agevolare i giovani nell'intraprendere iniziative imprenditoriali in forma di società di capitali, per altro verso, si comprende alla luce delle maggiori difficoltà che esse hanno, rispetto alle persone giuridiche (in linea di massima, dotate di un patrimonio più consistente delle prime), nel fornire capitali di rischio per l'inizio dell'attività d'impresa³⁷.

L'elemento di maggiore rigidità della disciplina della s.r.l.s. si rinviene indubbiamente nel secondo comma dell'art. 2463-*bis*. Benché – in linea con l'impostazione tradizionale valevole per tutti i tipi capitalistici del nostro ordinamento – anche la s.r.l.s. non si sottragga all'obbligo di redazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, l'assenza di oneri notarili a carico dei soci fondatori ha imposto di snellire l'attività del notaio. A tal fine, per l'atto costitutivo di s.r.l.s. è previsto un «modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico», il cui contenuto è peraltro delineato dalla legge. Esso deve indicare, ai sensi della norma citata: «1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4) [...]; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori».

Del contenuto dell'atto costitutivo relativo al modello tradizionale vengono richiamati, come indicazioni da fornire anche nell'atto costitutivo della s.r.l.s., l'oggetto sociale (art. 2463, 2° co., n. 3), le quote di partecipazione dei soci (n. 6), le regole relative al funzionamento della società, in particolare in tema di amministrazione e rappresentanza (n. 7), e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti (n. 8)³⁸. Il modello standardizzato di atto costitutivo della

³⁷ Cfr., seppur con tono critico, SPOLIDORO, 151; v. pure MACRÌ, 1800 s.

³⁸ Invero, il n. 8) del secondo comma dell'art. 2463 richiede anche di indicare nell'atto costitutivo «le persone cui è affidata l'amministrazione», ma la previsione deve considerarsi già assorbita da quella specificamente dettata per la s.r.l.s. dall'art. 2463-*bis*, 2° co., n. 6).

s.r.l.s. è stato predisposto dal Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti, con d.m. 23-6-2012 n. 138, pubblicato in *G.U.* 14-8-2012 n. 189 ed entrato in vigore il 29-8-2012³⁹. Il decreto vincola i soci e il notaio ad attenersi al modello, anche alla luce della precisazione contenuta nell'art. 2463-*bis*, 2°-*bis* co. – introdotta per effetto dell'art. 9, 13° co., lett. *b-bis*, d.l. 76/2013 –, secondo cui «le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»⁴⁰.

29 Al n. 3 del secondo comma dell'art. 2463-*bis* vi sono poi ulteriori previsioni che si distaccano rispetto alla disciplina della s.r.l. ordinaria (*rectius*, con capitale almeno pari a euro diecimila), volgendo verso la direzione della semplificazione delle procedure e della riduzione degli oneri relativi ai conferimenti. In primo luogo, le entità conferibili si riducono al solo denaro (con esclusione quindi di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi), da versare – oggi come nella s.r.l. ordinaria (art. 2464, 4° co.) – direttamente all'organo amministrativo.

30 In secondo luogo, si richiede che il capitale sociale iniziale – pari almeno a euro 1 e inferiore a euro 10.000 – sia non solo integralmente sottoscritto (come in una qualunque società di capitali), ma anche «interamente versato alla data della costituzione», escludendo quindi la possibilità che il versamento sia limitato alla misura del venticinque per cento. È invece venuto meno, per effetto della revisione della disciplina operata nel 2013 (art. 9, 13° co., d.l. 76/2013), il vincolo alla designazione degli amministratori tra i soli soci, che istituiva un indissolubile legame tra soci e amministratori invero difficilmente compatibile con la connotazione capitalistica della s.r.l.(s.).

31 Particolare enfasi è poi data dal legislatore alla pubblicità del modello semplificato di s.r.l. Una serie di indicazioni – quali la denominazione di s.r.l.s., l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, la sede della società, nonché l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta – devono essere riportate «negli atti e nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico» (art. 2463-*bis*, 3° co.). Si tratta, a quest'ultimo riguardo, del sito *web*

³⁹ V., in particolare, la Tabella A. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2463-*bis* dal d.l. 76/2013 (art. 9, 13° co.), anche del modello in questione si impone oggi un adattamento, del quale invero hanno dato atto i Ministeri competenti: in particolare, v. la doppia nota del Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile) dell'11 e del 16-9-2013 (prot. nn. 118972 e 121532) e quella del Ministero dello Sviluppo Economico del 20-12-2016, n. 0404857.

⁴⁰ La vincolatività, anche per il notaio, delle clausole di cui al modello standardizzato è stata ribadita, con riguardo a una fattispecie concreta, dalla citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 20-12-2016, n. 0404857. Va, tuttavia, rilevato che, secondo gran parte della dottrina (cfr., con varietà di sfumature, MARASÀ [2015 b], 87 ss.; RESCIO, 1875 ss.; M. RESCIGNO, 1854 ss.; STAGNO D'ALCONTRES-DE LUCA, 255; FORTUNATO, 28; SPOLIDORO, 166 s.), residua uno spazio, più o meno ampio (a seconda delle diverse prospettive), per l'autonomia privata nell'integrare lo statuto standard; in senso contrario v. però CIAN [2012], 1112 ss.; sulla questione, v. infine DENTAMARO, 1807 ss. e MACRÌ, 1804 ss.